

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla determinazione n.. 2745/2011 del 7 luglio 2011

LEGGE REGIONALE 11 MARZO 1998, N. 8, ART. 23.

Deliberazioni della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010 e 44/31 del 14 dicembre 2010

Aiuti per i danni alle produzioni agricole danneggiate dal vento sciroccale del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 in alcuni territori delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

INDICE

1. Obiettivi generali
2. Principali riferimenti normativi
3. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse
4. Calcolo e intensità dell'aiuto
5. Soggetto responsabile dell'attuazione
6. Beneficiari e condizioni di ammissibilità
7. Presentazione delle domande di contributo
8. Perizia asseverata
9. Istruttoria delle domande e liquidazione del contributo
10. Disposizioni finali

1. Obiettivi generali

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato a compensare gli agricoltori dei danni causati dal vento sciroccale del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009 alle produzioni agricole praticate in parte dei territori delle Province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio.

Più precisamente l'intervento consiste nella concessione di contributi in conto capitale per compensare la riduzione dei redditi aziendali causata dalla perdita di produzione delle mele, delle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), delle arboree frutticole, della vite e dell'olivo.

2. Principali riferimenti normativi

- L.R. 11 marzo 1998, n. 8, art. 23, "Aiuti per i danni alla produzione agricola";
- Regolamento (CE) 1857/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006);
- Orientamenti Comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006);
- Deliberazione n. 17/25 del 27 aprile 2010 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato in favore degli imprenditori agricoli la concessione di contributi in conto capitale per compensare la riduzione dei redditi aziendali causata dai venti sciroccali del 23, 24, 25, e 26 luglio 2009;
- Deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha parzialmente modificato e approvato in via definitiva la deliberazione n. 17/25 del 27 aprile 2010;
- Decreto n. 971/DecA/33 del 17 maggio 2011 – Aiuti per i danni alle produzioni agricole danneggiate dal vento sciroccale del 23, 24, 25, e 26 luglio 2009 in alcuni territori delle province di Cagliari, Sassari e Olbia-Tempio – Direttive applicative.

3. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse

Secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010, come modificata dalla deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010, la disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 1.000.000.

Gli aiuti sono destinati alla compensazione della riduzione del reddito delle sole aziende ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento, così come delimitati con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/25 del 27 aprile 2010, sulla base delle relazioni sugli accertamenti effettuati dai tecnici dei Servizi Territoriali di Argea Sardegna competenti per territorio.

I territori comunali delimitati e le produzioni interessate sono:

- in Provincia di Cagliari, per i danni alla coltura del melo:

Pimentel (fogli 11 e 12);

Barrali (fogli 1 e 3);

- in Provincia di Sassari, per i danni alle ortive in pieno campo (melone, anguria e orto misto), alle colture arboree frutticole, alla vite e all'olivo, l'intero territorio dei Comuni di:

Castelsardo;

Porto Torres;

Sennori;

Sorso;

Tissi;

Usini;

- in provincia di Olbia-Tempio, per i danni alla vite:

Luras (fogli 11, 12, 13, 14, 16);

Monti (fogli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 30, 31, 32);

Berchidda (fogli 8, 17, 18, 19, 27, 29, 31, 34, 41, 47);

Telti (fogli 18, 22, 23);

Loiri Porto S. Paolo (fogli 229, 230, 241, 252);

Calangianus (fogli 4, 14, 15, 31, 71);

Olbia (fogli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 60, 61).

3. Calcolo e intensità dell'aiuto

Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 17/25 del 27 aprile 2010, come modificata dalla deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010, gli interventi previsti consistono nella compensazione della riduzione del reddito causata dall'evento.

La riduzione del reddito dovrà essere attestata mediante perizia asseverata e dovrà essere calcolata nel rispetto delle condizioni e con il metodo di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, ovvero sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nel 2009 per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno, rilevabile dalle fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, detenute/i a cura dell'imprenditore;
- b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto, rilevabile dalle fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, detenute/i a cura dell'imprenditore.

La riduzione del reddito di cui sopra potrà essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti (documentabili con fatture e/o da documenti contabili aventi forza probante equivalente) dall'agricoltore impossibilitato ad effettuare il raccolto a causa dell'avversità atmosferica.

Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto dovranno essere dedotti:

- gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati;
- i costi non sostenuti a causa dell'avversità atmosferica.

L'intensità dell'aiuto può arrivare fino a un massimo dell'80%, e del 90% nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, della riduzione del reddito come sopra calcolata nei limiti delle risorse finanziarie destinate all'intervento; qualora la dotazione finanziaria sia insufficiente a soddisfare le domande di contributo istruite positivamente, sarà applicata una riduzione proporzionale dell'intensità dell'aiuto.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è Argea Sardegna che provvederà alla gestione delle risorse destinate all'intervento.

Argea Sardegna a seguito della ricezione delle domande di aiuto provvederà:

- all'istruttoria delle domande;
- all'esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni rese nelle domande di contributo;
- alla concessione e liquidazione dei contributi;
- alla predisposizione dell'elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna il beneficiario, il CUA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il comune, la spesa ammessa e l'importo del contributo concesso; tale elenco sarà reso pubblico mediante pubblicazione nel sito Internet della Regione e presso il Servizio territoriale di Argea interessato.

Per il trattamento delle domande, la relativa istruttoria e la liquidazione dei contributi sarà utilizzato l'applicativo GCN (Gestione Calamità Naturali) del SIAR.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende, ricadenti nei territori delimitati per i venti scioccali del 23, 24, 25 e 26 luglio 2009, abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 8), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, secondo il quale sono assimilabili a calamità naturali le avversità atmosferiche "che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore nei tre anni precedenti".

Così come stabilito dalla deliberazione n. 44/31 del 14 dicembre 2010, con la quale la Giunta regionale ha modificato la precedente deliberazione n. 17/25 del 27 aprile 2010, gli aiuti sono indirizzati prioritariamente alle imprese agricole condotte da imprenditori agricoli professionali (IAP) o da coltivatori diretti (CD).

Le risorse finanziarie che risulteranno disponibili, una volta soddisfatte le domande degli IAP e dei CD, saranno destinate agli altri imprenditori agricoli in possesso dei requisiti per l'accesso agli aiuti.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere in ogni caso antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

L'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole deve risultare vigente alla data della presentazione della domanda di contributo.

6. Presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo dovranno essere presentate presso il competente Servizio Territoriale di Argea Sardegna **entro e non oltre le ore 14,00 dell'8 settembre 2011**. La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata entro il termine di scadenza. Non fa fede il timbro postale.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21/12/2007.

La domanda di ammissione all'aiuto dovrà essere redatta secondo il modello allegato n. 2 alla determinazione n. 2745/2011 del 7 luglio 2011 pubblicata da Argea Sardegna sui siti www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it.

E' fatta salva per gli Uffici istruttori la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a completamento della domanda di contributo.

Le domande presentate prima della pubblicazione dell'avviso ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili.

7. Perizia asseverata

La perizia asseverata redatta da un tecnico agricolo abilitato all'esercizio della professione, attestante la sussistenza del danno, dovrà essere redatta secondo il modello allegato n. 1 al presente bando.

8. Istruttoria delle domande e liquidazione del contributo

Su tutte le domande di contributo presentate al Servizio Territoriale di Argea competente per territorio sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la completezza documentale e delle dichiarazioni rese;
- la coerenza con le risultanze, ove disponibili, degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi territoriali di Argea Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni,

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 10% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un termine per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria si provvederà per ogni singola pratica alla redazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego del contributo.

Coerentemente con quanto disposto dall'art 11, comma 10, del Reg. (CE) n. 1857/2006, i contributi dovranno essere versati al beneficiario entro e non oltre quattro anni dal verificarsi della perdita di reddito. Trascorso tale termine l'aiuto è considerato inammissibile.

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.

ARGEA Sardegna a seguito di ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato dell'Agricoltura provvederà alla pubblicazione di appositi avvisi.